

Unione di Comuni "Terre dai mille colori" - Casalgrasso (Cuneo)

**VARIANTE PARZIALE AL PRGC N. 4 DEL COMUNE DI CASALGRASSO.  
APPROVAZIONE**

Verbale n. 36 del 5 ottobre 2017.

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

**PREMESSO**

che il Comune di Casalgrasso è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 26-1815 del 19/12/2005 e successivamente modificato con varianti regolarmente approvate;

che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;

che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;

che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del com-ma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:

a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge (lo standard di cui all'art. 22 non è previsto per il Comune in questione);

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge (lo standard di cui all'art. 22 non è previsto per il comune in questione);

e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree re-sidenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;

che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 2.050 ab.;

che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:

- punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di  $\pm 0,5$  mq/ab corrispondente a mq 1.025 (ab. 2.050 x 0,5), non ha subito, con la presente variante e con varianti parziali precedenti, alcuna modifica;
- punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 2.050 ab. che non ha subito incrementi;

- punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che con la presente variante non si apportano modifiche determinanti riduzioni/ampliamenti di superfici territoriali e S.U.L.. Pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., non risulta essere modificata e pertanto si deve fare riferimento a quanto intervenuto con i precedenti procedimenti di variante parziale;

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 17, C. 5

P.R.G. 2001, Var 2008	<i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i> 2.050		S.T. aree Produttive
	Variatione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	407.013
			0,06
	<b>1.025 mq</b>	<b>mc.</b>	<b>24.421 mq</b>

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>
VP 1 (non approvata)	/	/	/
VP 2	/	/	/
VP 3	/	/	/
VP 4	/	/	/
TOTALE MODIFICHE	/	/	/
<b>RESIDUO A DISPOSIZIONE</b>	+ 1.025 mq	/ mc	<b>24.421 mq</b>
	- 1.025 mq	+ <b>incred.</b> 4%	

che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante viene assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;

che l'Unione di Comuni Terre dai Mille Colori ha con deliberazione della Giunta nr. 82 del 28.11.2016 individuato presso il Servizio Tecnico opere Pubbliche l'Organo Tecnico Unionale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale nr.4;

che, a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (tra i quali si prevede di consultare il Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte) il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;

che il progetto preliminare è stato adottato con d.c.u. n. 27 del 09/06/2017 e successi-vamente inviato ai soggetti con competenza ambientale;

che, con nota prot. n. 2497 del 27/07/2017 la Provincia di Cuneo-Settore Tutela del Territorio – Ufficio Pianificazione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto;

che, con nota prot. 60621 del 12/07/2017, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice \_ Attività di produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento dettando alcune considerazioni relative alla compensazione di uso del suo-lo di cui si era già tenuto conto nella redazione del Progetto Preliminare;

che, la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica non ha espresso alcun parere in merito alla variante in argomento;

con verbale in data 29.09.2017 l'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;

che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, non-chè ai piani settoriali vigenti;

che la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante mediante determina dirigenziale n. 2497 del 27/07/2017;

che a seguito della pubblicazione non sono pervenute altre osservazioni sul progetto preliminare;

che per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre tenere conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, ed approvare in via defi-nitiva la variante stessa;

che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;

#### VISTO

il P.R.G. vigente;

il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;

la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;

il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. 267/00 rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica-Edilizia Privata e dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Presidente dà la parola all'urbanista Arch. Gallo per una relazione tecnica.

Il Consigliere Sibona annuncia che si asterrà trattandosi di pratica dal lungo iter

Il Presidente Vanzetti aggiunge che l'area precedentemente sottoposta a sequestro è stata dissequestrata

Il Segretario Comunale dà lettura dell'art. 82 del Tuel

#### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

UDITI gli interventi

CON VOTI ...3.. favorevoli, /.... contrari, ...1.... Astenuti (Sibona), resi in forma palese, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente;

## DELIBERA

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di recepire le indicazioni formulate dai soggetti competenti secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico;
- 3) che la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P e progetti sovra comunali;
- 4) di dare atto che non sono pervenute osservazioni sul progetto preliminare;
- 5) di approvare la variante parziale n. 4 al P.R.G. vigente del Comune di Casalgrasso ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:
  - Relazione;
  - Norme Tecniche di Attuazione e schede delle aree;
  - Tav. 2- Planimetria di P.R.G.C. vincoli, idoneità geomorfologica ed urbanistica scala 1:5.000;
  - Tav. 3/a – Planimetria di P.R.G.C. capoluogo scala 1:2.00;
  - Tav. 3/c – Planimetria di P.R.G.C. regione Gamna scala 1:2.00;
- 6) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 7) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 8) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 9) di dare atto che la presente variante viene assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- 10) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 20 - 1442 del 18/05/2015 (Adozione Piano Paesaggistico Regionale);
- 11) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del geom. Maria Lucia Biglione, cui si dà mandato per i successivi adempimenti;
- 12) di dare atto che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. 56/77 e s. m. ed i.

(omissis)